



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 127 del 09.05.2016

**OGGETTO : ISTITUZIONE UFFICIO STATO CIVILE SEPARATO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - CHIOSTRO DEL VECCHIO CONVENTO DI SAN FRANCESCO.**

L'anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

## Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: **Sindaco**

**OGGETTO: Istituzione Ufficio di Stato Civile separato per la celebrazione di matrimoni con rito civile - Chiostro del vecchio convento di San Francesco.**

**Considerato** che questa Amministrazione intende soddisfare le richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile , oltre che nella sala consiliare del Palazzo Comunale e nella Sala dei Francesi presso il Castello di Agropoli , anche presso strutture ricettive ed edifici privati che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio;

**Richiamato** l'art. 3 del D.P.R. 396/2000 ai sensi del quale *“I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile. Gli Uffici separati dello Stato Civile vengono istituiti e soppressi con deliberazione di Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”*;

**Visto** l'art. 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile e così recita: *“Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”*;

**Preso atto** che il concetto di “casa comunale” viene chiarito dal Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta *“per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento i servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità ed esclusività”*;

**Rilevato** che a seguito di numerosi quesiti presentati dai comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il Ministero stesso al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 7/6/2007 avente ad oggetto: *“Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”* in cui si stabilisce che:

- i Comuni possono *“deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale uffici separato sia previsto da una delibera di giunta”* sempre che l'edificio sia nella disponibilità del Comune e ci sia *“un carattere di ragionevole continuità temporale”* nel suo utilizzo;
- è possibile procedere alla celebrazione nei giardini della casa comunale, purché i giardini siano pertinenza funzionale dell'edificio dove ha sede la casa comunale, non essendo invece possibile *“celebrare matrimonio nei giardini o nei parchi esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa”*;

**Atteso** che lo stesso Ministero dell'Interno con Circolare n. 10 del 28/2/2014 *“Celebrazione del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale”*, sentito anche il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22 gennaio 2014, si è nuovamente espresso e ha ribadito l'opportunità di ampliare anche a luoghi aperti all'utenza le celebrazioni dei matrimoni, fermo restando la definizione preventiva della destinazione del sito, anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo /il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese) o frazionata nello spaio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni) purchè tale destinazione sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale;

**Vista** la nota pervenuta in data 3 marzo 2016 registrata al protocollo comunale al n. 5924 con la quale il sig. Aldo Della Pepa in qualità di proprietario del resort “San Francesco” sito in via

Del Convento n. 2 , propone a questa Amministrazione comunale l'utilizzo in comodato d'uso gratuito del chiostro del vecchio convento di San Francesco (1300), allo scopo di celebrare matrimoni civili;

Ritenuto di poter individuare, con carattere di continuità temporale, quale sala estrema alla Casa Comunale , il Chiostro del vecchio convento di San Francesco (1300) , sito in Agropoli alla via Del Convento n. 2 , come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie, istituendovi un Ufficio di Stato civile separato per la celebrazione di matrimoni con rito civile;

**Ritenuto** quindi di poter accogliere la proposta di che trattasi;

**Visto** il D. Lgvo n. 267/2000;

propone di deliberare

- di istituire un Ufficio di Stato Civile separato ed esterno alla Casa Comunale, esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, presso il Chiostro del vecchio convento di San Francesco sito in Agropoli via Del Convento n. 2 , sempre nella disponibilità del Comune con carattere di continuità temporale, a far data dalla sottoscrizione della convenzione;
- di accogliere pertanto per tutto quanto esplicitato in narrativa, la proposta del sig. Della Pepa Aldo, residente in Agropoli via Moio n. 10, proprietario del Resort “San Francesco” , di concedere in comodato gratuito l'uso del Chiostro del vecchio convento di San Francesco , allo scopo di celebrarvi matrimoni civili;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Salerno, così come prescritto dall'art. 3 del DPR 396/2000;
- di demandare al Responsabile dell'Area Servizi demografici ogni successivo atto derivante dalla presente deliberazione.

Il Sindaco

**f.to Avv. Francesco Alfieri**

**PARERE TECNICO** del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio - servizi demografici e statistici

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 04/5/2016

La Responsabile  
f.to Margherita Feniello

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Agropoli  
(Provincia di Salerno)

**Contratto di comodato d'uso gratuito per utilizzo del Chiostro del vecchio convento di San Francesco per la celebrazione di matrimoni con rito civile.**

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale di Agropoli, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

Della Pepa Aldo nato a Perdifumo il 15/1/1953 residente ad Agropoli in via Moio n. 10, Codice Fiscale DLLLLDA53A15G447D , in qualità di proprietario dell'immobile di interesse storico, situato in Agropoli, via Del Convento n. 2, di seguito denominato “Comodante” o “Proprietà”;

e

Margherita Feniello nata ad Agropoli il 18/6/1956, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Agropoli (SA) , codice fiscale e partita IVA 00252900659, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Demografici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comodatario” o “Comune di Agropoli”;

PREMESSO CHE

Il Comune di Agropoli intende soddisfare le richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile, oltre che nella sede municipale, anche presso strutture ricettive ed edifici che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio;

Vista la nota presentata in data 3 marzo 2016 dal sig. Aldo Della Pepa, residente in Agropoli, in qualità di proprietario del Resort “San Francesco”, in via Del Convento n. 2, con la quale propone di concedere in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale di Agropoli , l'uso del Chiostro del vecchio convento di San Francesco allo scopo di celebrarvi matrimoni con rito civile

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Articolo 1**  
**(oggetto e finalità)**

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile nel locale detto Chiostro del vecchio convento di San

Francesco , sito a piano terra, e posto in Agropoli via Del Convento n. 2 , mediante l'istituzione di un separato ufficio di Stato Civile.

### ***Articolo 2***

#### ***(descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato)***

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile, la proprietà concede in comodato d'uso gratuito al Comune – che accetta – gli ambienti, come sopra descritti, facenti parte dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio \_\_, particella \_\_\_\_sub\_\_\_\_ del Comune di Agropoli, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto (All. 1). Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso, come risultante dal verbale redatto in data \_\_\_\_ ed allegato al presente atto (All. 2) .

### ***Articolo 3***

#### ***(destinazione d'uso)***

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso gratuito dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione. A questo scopo nell'immediatezza di ogni matrimonio, il Comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di labaro o altra insegna recante lo stemma del Comune di Agropoli. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.

### ***Articolo 4***

#### ***(condizioni)***

Gli sposi avranno facoltà di fare foto e riprese audiovisive all'interno e all'esterno dell'edificio, limitatamente agli ambienti costituenti l'Ufficio di Stato Civile distaccato.

Il calendario della celebrazione dei matrimoni civili è gestito dal Comune.

### ***Articolo 5***

#### ***(allestimento della sala e/o ambienti)***

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di un atto pubblico di almeno m. 1,50 di profondità;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi e una per ciascuno dei testimoni. Le sedute dovranno essere collocate, come da tradizione;
3. una sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione del comodante potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

### ***Articolo 6***

#### ***(accessibilità del luogo di celebrazione)***

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la costituzione dell'Ufficio di Stato Civile, e quindi durante la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso. Il comodante dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

**Articolo 7**  
**(responsabilità ed obbligazioni del Comune)**

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati “a terzi” o “da terzi” e/o per infortuni. Tali responsabilità ed eventuali spese relative, rimangono ad esclusivo carico del comodante.

**Articolo 8**  
**(durata)**

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 decorrenti dal momento della stipula del presente atto. E' consentita la tacita proroga con il consenso delle parti. Nell'arco temporale sopra indicato l'effettivo comodato d'uso gratuito si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili. Le parti escludono quindi la generica durata del comodato d'uso gratuito nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la Proprietà. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l'attivazione del comodato d'uso gratuito con un preavviso di almeno 10 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni civili, il comodato d'uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.

**Articolo 9**  
**(orari per le celebrazioni)**

I matrimoni civili celebrati presso l'Ufficio di Stato Civile distaccato presso la Proprietà oggetto del comodato, di cittadini residenti e non che ne facciano richiesta, possono essere celebrati, previa disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile: tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle 17,30, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 17,30. Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: 1-6 gennaio; domenica e lunedì di Pasqua; 25 aprile, 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1-4 novembre; 8, 25, 26 e 31 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il 29 giugno Festa Patronale (SS. Pietro e Paolo).

Deroghe ai giorni ed all'orario di celebrazione dei matrimoni, potranno essere concesse ai nubendi, previo accordo tra Amministrazione ed il Comodante. Ad ogni attivazione per la

celebrazione di un matrimonio, il comodato d'uso avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale sarà presente sul luogo con almeno 15 minuti di anticipo sull'orario prestabilito.

**Articolo 10**  
**(restituzione)**

Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove il labaro e/o altra insegna, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile presso il Municipio di Piazza della Repubblica n. 3, per la loro registrazione e custodia e, senza alcuna formalità riconsegna gli ambienti che, rientrati nella piena disponibilità della Proprietà, potranno essere destinati ad altro uso.

**Articolo 11**  
**(modifica)**

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

**Articolo 12**  
**(avvio e decadenza)**

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari ed alla sottoscrizione e registrazione del presente contratto. E' facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o Pec, con preavviso di 3 (tre) mesi.

**Art. 13**  
**(controversie)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore in materia di comodato. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Vallo della Lucania.

Ai sensi del D. Lgvo 196/2003 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Il Comodante

Il Comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le parti contestualmente e di comune accordo approvano il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1342, 2° comma, del codice civile

Il Comodante

Il Comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 13.05.16

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 13.05.16

Il Segretario Generale  
f.to d.ssa Angela Del Baglivo